



COMUNE DI BUSCATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORDINANZA

N. 5 DEL 31/01/2024

OGGETTO:

SPOSTAMENTO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DEL MERCATO SETTIMANALE IN PIAZZA SAN MAURO CON DECORRENZA 9 FEBBRAIO P.V.

IL RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE

Premesso che:

- nella giornata di lunedì 05.02.2024 saranno avviati i lavori per conto di Cap Holding relativi al progetto PUI CMM Spugna per la disconnessione di Piazza Unità d'Italia (ex Piazza Mercato), approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 89 del 22.07.2023;
- tale progetto prevede la riqualificazione di Piazza Unità d'Italia con parziale depavimentazione per la creazione di nuove zone verdi e disconnessione dalla rete fognaria: le acque di pioggia saranno infiltrate nel suolo attraverso trincee drenanti e pozzi di infiltrazione;
- i lavori in argomento interesseranno Piazza Unità d'Italia e avranno la durata di circa 65 giorni naturali e consecutivi, al netto di eventuali imprevisti;
- la ditta esecutrice dei lavori è: Impresa Guerini & C. Srl con sede a Legnano in Via Novara n. 142;

Dato atto che si è svolta una riunione con l'Amministrazione Comunale e l'Ufficio Tecnico al fine di valutare la soluzione più opportuna per consentire lo svolgimento del mercato settimanale del venerdì e nella quale è stato stabilito quale soluzione idonea temporanea e straordinaria, quella che il mercato settimanale si svolga in Piazza San Mauro;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere allo spostamento dei banchi del mercato settimanale da Piazza Unità d'Italia a Piazza San Mauro a mezzo di apposita ordinanza;

Stabilito che tale spostamento ha carattere straordinario e temporaneo ed è necessario al fine di consentire i lavori di cui sopra;

Visti:

- il D.L.vo n. 114 del 31.03.1998 " Riforma della Disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 Marzo 1997, n.59";
- la Legge Regionale n. 6 del 2 Febbraio 2010;

- il Regolamento comunale per la disciplina del Commercio su aree pubbliche approvato dal C.C. con provvedimento n. 58 in data 12.12.2016;
- il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, con decorrenza **09 febbraio 2024 e fino alla conclusione dei lavori**

1. lo spostamento temporaneo e straordinario del mercato settimanale del venerdì da Piazza Unità d'Italia (ex Piazza Mercato) a Piazza San Mauro, tratto compreso tra Via Lonato/Via Garibaldi a Piazza Baracca;
2. l'istituzione temporanea, nella giornata di svolgimento del mercato settimanale (venerdì), dei seguenti provvedimenti viabilistici dalle ore **07:00** alle ore **13:00**:
Piazza San Mauro (tratto compreso tra Via Lonato/Via Garibaldi e Piazza San Baracca)
DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DI TUTTI I VEICOLI

Gli esercenti avranno cura di posizionarsi senza creare intralcio o nocumento alla circolazione stradale e/o pedonale.

Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovuti a fattori qui ragionevolmente non prevedibili, ovvero a situazioni non contemplate, potranno essere adottati dagli Organi competenti, conformemente alle disposizioni codicistiche, per costituire essi provvedimenti parte integrante della presente ordinanza.

I veicoli in transito sui tratti di strada interessati alla manifestazione saranno dirottati su appositi itinerari che di volta in volta saranno indicati a mezzo di segnaletica indicativa.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i partecipanti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai residenti, ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico, oltre che con la pubblicazione all'Albo Pretorio, anche mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale verticale e complementare.

Il presente provvedimento entrerà in vigore e si intenderà automaticamente revocata rispettivamente con la posa e la rimozione della prescritta segnaletica, nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente. In particolare la segnaletica di divieto di sosta deve essere installata almeno 48 ore prima dell'inizio della vigenza del divieto.

Dovranno essere adottate tutte le misure idonee per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità previste dalla normativa in vigore, con particolare riferimento a quelle contenute nell'art. 21 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e artt. 30 e successivi del relativo Regolamento di Esecuzione.

Gli Operatori di Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del D. Lgs. 02.07.2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia;

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

DISPONE

l'invio di copia della presente ordinanza a:

- Stazione Carabinieri di Cuggiono
- Commissariato P.S. Legnano
- Questura di Milano – Ufficio di Gabinetto
- Croce Azzurra Buscate
- 118 di Varese
- V.V.F. Inveruno
- Gruppo Volontari della Protezione Civile
- Responsabile Area Tecnica Comunale – Sede
- Responsabile Area Amministrativa e Finanziaria - Sede
- Ufficio Relazioni con il Pubblico – Sede



IL RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE
Comm. Capo Roberto Manduci